

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 141)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1979
(V. Stampato n. 223)

presentato dal Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(VISENTINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1979

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'INPS della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, le parole: 20 luglio 1979 sono sostituite con le seguenti: 31 luglio 1979.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 e del certificato modello 101, nonché il termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte dei titolari di pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è prorogato al 20 luglio 1979, anche agli effetti della presentazione della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione da parte dei soggetti indicati nel primo comma, dei certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Agli effetti del computo dei termini di cui agli articoli 20 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui al primo comma si considera il 30 giugno 1979 come data di scadenza del termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1979, n. 92, per la presentazione all'Istituto nazionale della

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte dei titolari di pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è prorogato al 31 luglio 1979, anche agli effetti della presentazione della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati è prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, al 31 ottobre 1979.

Per il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compreso quello della scuola, nonché per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative soggette alle norme sul trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, il termine di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 1979.

Il termine per la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro e delle amministrazioni dello Stato, della copia della denuncia nominativa riferentesi all'anno 1978, stabilito dall'articolo 4, secondo comma, della legge 31 marzo 1979, n. 92, è prorogato rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre 1979.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — Malfatti — Scotti —
PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.